SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1387-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ANDÒ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SABBATA, LONGO e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1978

Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1387 dei senatori De Sabbata, Longo e Luzzato Carpi riflette una situazione giuridica dalla quale si evidenzia la funzione del legislatore, oltre che precettiva, anche interpretativa, di una realtà in continua evoluzione, legata a dettati amministrativi non perfettamente chiari.

Si tratta delle indennità agli amministratori dei comuni e delle province previste dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, dalle quali si rileva il criterio di progressivo adeguamento alla sempre maggiore complessità dell'attività degli amministratori ed al crescente impegno che essa richiede. Basti notare che dalla mera facoltà concessa ai consigli comunali e provinciali di corrispondere una indennità di carica agli amministratori, prevista dalla legge del 1958, si passa alla prescrizione di una tale corresponsione, contenuta nella legge del 1974; e che già trovasi in Senato un disegno di legge — n. 1358 — presentato in data 4 agosto 1978 dai senatori De Sabbata, Cossutta, Modica, Maffioletti, Berti, Bonazzi, Vignolo e Bertone con cui si propone un congruo aumento della misura di dette indennità, in considerazione dell'attività dei comuni « profondamente mutata in questi ultimi anni, per effetto della entrata in funzione delle Regioni, per i compiti attribuiti da nuove leggi, per la progressiva domanda di servizi, di interventi, di partecipazione avanzata dai cittadini... ».

Se questa è una inconfutabile realtà in movimento, non altrettanto chiara appare la legislazione in materia. In particolar modo per quanto riguarda la disposizione contenuta nell'articolo 11 della legge del 1974, secondo cui le indennità previste dalla legge stessa devono essere deliberate dal consiglio contemporaneamente all'approvazione del bilancio preventivo del comune o della provincia, la spesa relativa ha carattere di spesa obbligatoria e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità; ma non è chiaro se con carattere di spese facoltative possono essere deliberate indennità o spese forfettarie oltre i limiti fissati, mediante deliberazioni consiliari sottoposte agli organi di controllo.

Molti consigli comunali e provinciali hanno, infatti, deliberato in tal modo ed i comitati di controllo hanno riconosciuto la validità delle relative delibere. Essendo però state promosse azioni penali contro gli amministratori, si sono avute delle pronuncie di condanna in primo grado. A fronte di che in qualche altro giudicato si ammette trovarsi « in presenza di una normativa di interpretazione quanto meno incerta ». Senza dire che oggi la distinzione, ad ogni effetto previsto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei comuni e delle province, in obbligatorie e facoltative, è abolita in virtù dell'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

La Commissione affari costituzionali, dibattuta ampiamente la questione, sia pure con diverse osservazioni ha, comunque, convenuto sulla necessità di sancire un preciso divieto circa la possibilità di deliberare indennità di qualsiasi tipo ed in qualsiasi modo oltre i limiti previsti dalle tabelle indicate nelle leggi di cui sopra (divieto che, come è stato rilevato nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 1387 in esame, non è esplicitamente formulato nella legge del 1974 nè in quelle precedenti) chiarendo nel contempo, con apposita disposizione, una normativa, come già detto, quanto meno incerta.

In questo senso la Commissione ha modificato il disegno di legge n. 1387, proponendo un articolo sostitutivo dell'intero articolo 1, secondo il quale a decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento è vietata la liquidazione di indennità di carica, di presenza e di rimborsi di spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Quanto all'articolo 2, la Commissione ha accolto un emendamento sostitutivo dei senatori Ruffino, Modica e De Matteis, secondo il quale le indennità di carica, di presenza ed i rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e, comunque, sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati purchè ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni, aggiunge l'emendamento, conservano efficacia sino alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 3, su proposta del Governo, viene soppresso.

Tutto ciò premesso, ho l'onore di proporre all'approvazione dell'Assemblea il disegno di legge in esame, con gli emendamenti apportati dalla Commissione.

ANDÒ, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI STATALI)

4 ottobre 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE SABBATA ED ALTRI

Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, devono interpretarsi nel senso che le indennità forfettarie e i rimborsi spese oltre i limiti in dette leggi previsti hanno il carattere di spese facoltative.

Art. 2.

È vietata la liquidazione di indennità di qualsiasi tipo a favore degli amministratori comunali e provinciali di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169, oltre i limiti in quella previsti. È altresì vietato, oltre i detti limiti, il rimborso delle spese per i titoli previsti dalla stessa legge.

Art. 3.

Gli atti dei consigli comunali e provinciali, adottati con l'oggetto di cui all'articolo 1 nel presupposto che si trattasse di spesa obbligatoria, non sono considerati illegittimi a nessun effetto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Integrazione della legge 26 aprile 1974, n. 169; interpretazione autentica delle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 2 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491, e 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la liquidazione di indennità di carica e di presenza nonchè di rimborsi spese a favore degli amministratori comunali e provinciali eccedenti i limiti indicati dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 2.

Le indennità di carica, di presenza e di rimborsi di spese stabiliti dai consigli comunali e provinciali oltre i limiti indicati dalle legge 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, 2 aprile 1968, n. 491 e 26 aprile 1974, n. 169, hanno carattere di spese facoltative e comunque sono considerati a tutti gli effetti validamente deliberati, purchè ritenuti legittimi da parte degli organi di controllo. Le relative deliberazioni conservano efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.